Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale del 22 aprile 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972 registro n. 18 Difesa, foglio n. 119

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DA RE Giovanni, nato il 6 agosto 1926 a Vittorio Veneto (Treviso). — Giovanissimo patriota, partecipava attivamente a numerose azioni partigiane. Nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, dopo violento combattimento, esaurite le munizioni, veniva catturato insieme ad altri commilitoni. Sopportava stoicamente atroci torture senza fornire informazioni. Al momento della fucilazione trovava la forza per inneggiare fieramente alla libertà e alla Patria suscitando l'ira dell'avversario che lo trucidava barbaramente. — Zona di Ogliano (Treviso), 7 febbraio 1945.

LACCHINI Primo, nato il 6 giugno 1926 ad Alfonsine (Ravenna) — Giovanissimo entrava nella resistenza apportandovi l'alto contributo del suo entusiasmo e del suo valore. Nel corso

di un duro rastrellamento nemico, mentre si portava con la sua squadra in rinforzo di un reparto molto impegnato, tentava intrepidamente di procedere da solo al recupero di munizioni in zona avanzata e scoperta. Sorpreso dall'avversario, si batteva da prode, finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria — Sant'Alberto (Primaro-Ravenna) 6 dicembre 1944.

MONTANARI Armando, nato il 28 settembre 1922 a Ravenna. — Entrato tra i primi nella resistenza, dimostrava in numerose azioni coraggio, spirito combattivo e alta forza morale. Nel corso di aspri combattimenti per la conquista di una posizione chiave nemica, mentre alla testa dei suoi uomini li incitava a proseguire l'azione, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Emilia-Romagna, 11 dicembre 1944.

PELOSI Attilio, nato il 23 febbraio 1925 a Monterotondo (Roma). — Appena diciannovenne, dopo essersi più volte distinto in un'intensa attività partigiana si offriva — a liberazione di Roma avvenuta — per missioni aviolanciate oltre le linee avversarie allenandosi con mirabile sprezzo del pericolo alle più temerarie operazioni. Partito in aereo per una ardita azione contro le infrastrutture nemiche poste nell'Italia Settentrionale, immolava tra le fiamme dell'apparecchio colpito la sua giovane vita. Esempio luminoso di spirito di sacrificio e di amor patrio. — Italia Centrale, 16 agosto 1944.

POLETTI Livio, nato il 13 novembre 1908 a Imola (Bologna). — Entrato tra i primi nella resistenza si distingueva per generosità e perizia. Nel corso di un attacco nemico di sorpresa si batteva con la sua arma con audace determinazione contro l'incalzante avversario, dando modo ai commilitoni di sistemarsi a difesa finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Purocelo (Emilia-Romagna), 13 ottobre 1944.

SALDO Giovanni, nato il 3 settembre 1919 a Pieve di Teco (Imperia). — Valorosa tempra di volontario e combattente, già distintosi in numerosi combattimenti, attaccato, insieme al suo reparto, da preponderante avversario, resisteva fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e torturato manteneva eroicamente il silenzio. Condannato alla fucilazione, cadeva fieramente al grido di «viva l'Italia». — Pieve di Teco (Imperia), 27-28 marzo 1945.

VENTURINI Renzo, nato il 3 gennaio 1926 a Carrara. — Giovanissimo, animato da profondo spirito di libertà entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane. Durante un duro combattimento contro preponderante avversario si batteva con eroico sprezzo del pericolo procurando serie perdite al nemico e suscitando entusiasmo tra i commilitoni finchè, spintosi nella posizione più cruciale della lotta, colpito a morte, immolava la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Bardine di S. Terenzo, 12 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

LONG Erminio, nato il 6 ottobre 1924 a Lugo di Vicenza (Vicenza). — Entrava tra i primi nella resistenza ponendo in evidenza, quale comandante di distaccamento partigiano, in numerose azioni, eccellenti doti di combattente. Catturato su delazione, veniva invitato a rivelare il nascondiglio di altri comandanti partigiani. Al suo fiero rifiuto veniva barbaramente trucidato. — Zona di Cumiana (Torino), 30 dicembre 1944.

RINALDO Luigi, nato il 17 dicembre 1921 a Monza (Milano). — Ufficiale di complemento catturato all'armistizio e deportato, evadeva durante il trasferimento, ponendosi subito all'opera per organizzare formazioni partigiane e successivamente si distingueva in varie azioni di disarmo e di sabotaggio. Catturato e sottoposto a dure sevizie e condannato a morte, nulla rivelava che potesse tradire la formazione di appartenenza. In occasione dell'evasione in massa dal carcere di S. Vittore restava volontariamente tra gli ultimi per proteggere col suo moschetto la fuga degli altri. In tale generosa azione, assalito da numerosi avversari armati e colpito a morte, faceva olocausto della sua vita. — Milano, 25 aprile 1945.

ROLANDO Giovanni Battista, nato l'8 ottobre 1906 a Genova. — Contribuiva attivamente alla locale organizzazione clandestina di resistenza partecipando con ardore a molti combattimenti. Nel corso delle azioni che portarono alla liberazione di Rovigo trovava gloriosa morte per la libertà della Patria. — Rovigo, 26 aprile 1945.

SILIMBANI Celso, nato il 10 settembre 1898 ad Imola (Bologna). — Fervente patriota, dedicava tutto se stesso alla lotta di liberazione, assumendo anche il rischioso compito della custodia e della distribuzione delle armi ai partigiani. Catturato insieme al figlio, subiva, alla presenza di questi, atroci torture fino al sacrificio supremo, affrontato in nome della libertà della Patria. — Imola, maggio 1944-26 dicembre 1944.

CROCI

CARINI Carlo, nato il 6 luglio 1924 a Stradella (Pavia). — Generoso e ardito caposquadra partigiano non esitava, con pochi altri arditi, ad attaccare, volgendole in fuga, superiori forze nemiche, che, nottetempo, stavano compiendo dure rappresaglie verso la popolazione civile inerme. Nella generosa azione cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Montecalvo Versiggia (Pavia), 1° gennaio 1945.

VIGNALI Ferdinando, nato l'8 agosto 1920 a Parma. — Giovane, coraggioso e tenace, si batteva, nel corso di un duro rastrellamento avversario, con coraggio e alto spirito di sacrificio. Colpito a morte, offriva generosamente la vita per la libertà della Patria. — Rigollo di Pellegrino Parmense, 11 febbraio 1945.

(8656)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **326**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, i posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1966-67, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 20 marzo 1972, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto di professore di ruolo assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 62, per il raddoppiamento di filologia romanza venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di letteratura latina;

Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361 citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di letteratura latina, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di filologia romanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **327.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953 n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Didattica;
Psicologia scolastica;
Sociologia dell'educazione;
Psicologia del lavoro;
Psicologia applicata e tecniche psicodiagnostiche;
Psicologia dinamica;
Fondamenti di psico-fisiologia.

Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della scuola e delle istituzioni educative;
Pedagogia comparata;
Educazione degli adulti;
Informatica e tecnologie dell'educazione;
Docimologia;
Pedagogia speciale e correttiva;
Ecologia umana;
Sociologia economica;
Elementi di cibernetica.

Art. 42: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Lingua e letteratura portoghese;
Lingue e letterature scandinave;
Lingua e letteratura polacca;
Storia della critica letteraria inglese;
Storia della critica letteraria francese;
Storia della critica letteraria tedesca;
Storia della critica letteraria spagnola;
Letteratura inglese moderna e contemporanea;
Letteratura tedesca moderna e contemporanea;
Letteratura francese moderna e contemporanea;
Letteratura spagnola moderna e contemporanea;
Lingua e letteratura catalana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. **250**, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **328.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in ortopedia » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ».

Gli articoli 211, 212, 213, relativi alla « Scuola di specializzazione in ortopedia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 211. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il corso ha la durata di tre anni.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti è di ventisette (nove per ogni anno di corso).

Art. 212. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 213. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
6) Nozioni di chirurgia generale;
7) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
8) Nozioni di pediatria;
9) Apparato-terapia ortopedica;
10) Fisiochinesiterapia;
11) Infortunistica;
12) Anestesia e rianimazione.

Art. 214. — Le materie di insegnamento sono così ripartite:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato-terapia ortopedica;
5) Fisiokinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 215. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno tecnici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1972, n. **329**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, n. 1070, con il quale, a parziale rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, alla facoltà di economia e commercio della Università di Firenze è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata;

Visto l'estratto dal verbale dell'adunanza del 29 febbraio 1972, nella quale la predetta facoltà di economia e commercio ha proposto che il posto già assegnato al raddoppiamento di ragioneria generale ed applicata venga trasferito al raddoppiamento di economia politica (3ª cattedra);

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della richiesta della predetta facoltà di economia e commercio;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, n. 1070, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata è trasferito al raddoppiamento della cattedra di economia politica della facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **330**.

Ripartizione di sette posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale sono stati istituiti, tra gli altri, cinquanta posti di tecnico laureato per gli istituti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 454, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 243, foglio n. 16, con il quale sono stati ripartiti tra le università e gli istituti di istruzione universitaria trentotto posti di tecnico laureato;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, n. 645, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1971, registro n. 243, foglio n. 156, con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della predetta legge 3 giugno 1970, n. 380, sono stati ripartiti tra le università e gli istituti di istruzione universitaria cinque posti di tecnico laureato;

Considerato che i posti di tecnico laureato ancora da ripartire ammontano a sette unità;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti sette posti di tecnico laureato degli istituti universitari, istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970 dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, citata nelle premesse, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di tecnica delle costruzioni	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di idraulica	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di ingegneria:	
Istituto di scienza delle costruzioni	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di tecnica industriale e commerciale	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica	1
Facoltà di farmacia:	
Istituto di farmacologia e farmacognosia	1
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di statistica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 28. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 348;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su rischiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Capece Minutolo dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rocca ing. capo Antonio, rappresentante del genio civile;

Gaibisso Gerardo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Palumbo dott. Umberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fratarcangeli Romano, Carnevale Umberto, Villani Salvatore, Palombi Daniele, Coniglio Antonino, Lucarini Angelo e Cocco prof. Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Galella rag. Carlo, Nobili geom. Gerardo, Giancarli rag. Vincenzo e Bianchini Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Iaboni Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 199

(9421)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 364, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 3671 del 15 novembre 1971 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Parma prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, per raggiunti limiti di età, il proprio rappresentante geom. Lino Rinaldi con il geom. Vinicio Gaboardi.

Vista la dichiarazione del geom. Lino Rinaldi con la quale rassegna le proprie dimissioni per raggiunti limiti di età, da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il geom. Vinicio Gaboardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dei coltivatori diretti di detta città, in sostituzione del geom. Lino Rinaldi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 68

(9373)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 211;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Crea dott. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ciavatta dott. Corrado, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Schilirò geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Velardi dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Rampichini dott. Leandro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pennesi Franco, Mazzone Luigi, Bracale Renato, De Martino Nicola, Chialastri Fiorenzo, Fabbri Ernesto e Sangermano Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Lavezzari avv. Giancarlo, Bonelli Francesco, Biagetti avv. Lanfranco e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dionisi Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 203

(9416)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 101;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su rischiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Iorio dott. Luigi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bindi dott. Domenico, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Maio geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Fioroni dott. Fabrizio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giuliano dott. Giacomo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tavani Vincenzo, Mangifesta Gabriele, Spina Maurizio, Di Clemente Vittorio, Mariani Silvano, Brocco Vincenzo e Fazzano Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Papa avv. Walter, Pietrantonio cav. Franco, Girasante Vincenzo e Di Rocco rag. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Roberti per. agr. Roberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 209

(9419)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14 foglio n. 344;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pisa presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli Salvi dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Simonelli avv. Gualberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fiorelli geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Fortunati cav. dott. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Paoletti dott. Renzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pellegatti Mirko, Parra Goffredo, Ghelardi Carlo, Felloni Ardenzo, Naletto Olindo, Scatena Mario e Morelli Stelvio, rappresentanti dei lavoratori;

Gherardi dott. Nando, Sanna dott. proc. Gianfranco, Maltinti dott. Francesco e Baccili Alberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 213

(9417)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione della Calabria.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti la regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota del Consiglio regionale della Calabria n. 945 in data 31 maggio 1972, con la quale si comunica che il consiglio stesso ha designato il sig. Saverio Alvaro, vice presidente della giunta regionale, a rappresentare quale membro supplente detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Decreta:

Il sig. Saverio Alvaro, è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica quale rappresentante della regione della Calabria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 322

(9484)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio finanziario 1970-71.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1970-71 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2);

Visti i propri decreti 16 febbraio 1971, 26 aprile 1971, 4 giugno 1971 e 20 giugno 1971, con i quali sono state apportate alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1970-71;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1970-1971, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C, D, E* e *F*.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI – Numero del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1970-71 – Somme – Previste	Accertate – Riscosse – Versa'e	Accertate – Riscosse – Rimaste da versare	Accertate – Rimaste a riscuotere	Accertate – Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 19.693.987.617	19.693.987.617	—	—	19.693.987.617	—
			PARTE I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(b) 25.000.000.000	10.000.000.000	—	15.000.000.000	25.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(c) 430.000.000	430.000.000	—	—	430.000.000	
3	3	3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, successive integrazioni, decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e legge 30 marzo 1971, n. 118)	(d) 575.000.000	—	—	575.000.000	575.000.000	—
4	4	4	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	14.500.000.000	14.500.000.000	—	—	14.500.000.000	—
5	5	5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000	252.806.795	—	184.609.985	437.416.780	+ 37.416.780
6	6	6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.200.000.000	880.596.817	—	1.198.325.510	2.078.922.327	+ 878.922.327
			Totale delle entrate ordinarie	42.105.000.000	26.063.403.612	—	16.957.935.495	43.021.339.107	+ 916.339.107
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
7	7	7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
8	8	8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—	30.000.000.000	—
			A riportare	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—	30.000.000.000	—

(*a*) Comprese L. 9.600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e L. 93.987.617 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*b*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*c*) Assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO A

le dei lavoratori. (Gestione principale) **Parte I – *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1971	
Al 1° luglio 1970 Colonne s e t del conto consuntivo 1969-1970	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti diminuzioni l — p		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = —	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p — l	r = l + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	19.693.987.617	—	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000.000	—	15.000.000.000
250.000.000	250.000.000	—	—	250.000.000	—	680.000.000	—	—
300.000.000	300.000.000	—	—	300.000.000	—	300.000.000	—	575.000.000
—	—	—	—	—	—	14.500.000.000	—	—
244.095.515	244.095.515	—	—	244.095.515	—	496.902.310	—	184.609.985
913.787.697	913.787.697	—	—	913.787.697	—	1.794.384.514	—	1.198.325.510
1.707.883.212	1.707.883.212	—	—	1.707.883.212	—	27.771.286.824	—	16.957.935.495
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	30.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	30.000.000.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1970-71					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate $e - i$
					Riscosse				
del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r+s+t-p$	k $= i - e$
			Riporto	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—	30.000.000.000	—
9	9	9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonché da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	— 10.000.000	2.105.690	—	—	2.105.690	— 7.894.310
10	10	10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	5.000.000	4.666.761	—	—	4.666.761	— 333.239
11	11	11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*e*) 4.800.000.000	8.158.637.521	—	—	8.158.637.521	+3.358.637.521
12	12	12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182)	(*f*) 1.400.000.000	1.481.656.254	—	—	1.481.656.254	+ 81.656.254
13	13	13	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	15.000.000	24.016.158	—	—	24.016.158	+ 9.016.158
14	14	14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	6.700.000.000	7.332.154.750	—	—	7.332.154.750	+ 632.154.750
			Totale delle entrate straordinarie	42.930.000.000	47.003.237.134	—	—	47.003.237.134	+4.073.237.134
			Totale generale delle entrate	104.728.987.617	92.760.628.363	—	16.957.935.495	109.718.563.858	+4.989.576.241

(*e*) Comprese L. 800.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*f*) Comprese L. 100.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.

Roma, addì 24 giugno 1972

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1971	
Al 1° luglio 1970 Colonne s e t del conto consuntivo 1969-1970	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p —	r = f + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	30.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	2.105.690	—	—
—	—	—	—	—	—	4.666.761	—	—
—	—	—	—	—	—	8.158.637.521	—	—
—	—	—	—	—	—	1.481.656.254	—	—
—	—	—	—	—	—	24.016.158	—	—
10.284.928.750	1.747.386.200	—	8.537.542.550	10.284.928.750	—	9.079.540.950	—	8.537.542.550
10.284.928.750	1.747.386.200	—	8.537.542.550	10.284.928.750	—	48.750.623.334	—	8.537.542.550
11.992.811.962	3.455.269.412	—	8.537.542.550	11.992.811.962	—	96.215.897.775	—	25.495.478.045

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE					
			TITOLO I *Spese ordinarie*					
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori		(*a*) 8.408.000.000	5.773.040.480	2.536.867.000	8.309.407.480
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(*b*) 13.700.000.000	6.409.359.299	7.080.218.870	13.489.578.169
3	3	3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a* e *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 424)		(*c*) 57.777.000.000	41.304.360.675	10.177.674.141	51.482.034.816
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche)		(*d*) 25.000.000	4.490.632	—	4.490.632
5	5	5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)		(*e*) 430.000.000	405.598.000	—	405.598.000
6	6	8	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(*f*) 2.500.000.000	2.500.000.000	—	2.500.000.000
7	7	9	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive integrazioni, decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e legge 30 marzo 1971, n. 118)		(*g*) 575.000.000		575.000.000	575.000.000
8	8	7	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali		700.000.000	90.302.000	5.883.000	96.185.000
9	9	11	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. E.N.A.L.C. I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)		(*h*) 14.508.800.000	14.445.869.000	56.831.000	14.502.700.000
10	10	12	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264		60.000.000	—	—	—
			A riportare		98.683.800.000	70.933.020.086	20.431.974.011	91.364.994.097

(*a*) Comprese L. 758.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 aprile 1971 e L. 1.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*b*) Al netto di L. 3.900.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e comprese L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giu
(*c*) Comprese L. 19.910.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 ed al netto di L. 533.000.000 defalcate con decreto ministeriale 28 apri
(*d*) Al netto di L. 225.000.000 defalcate con decreto ministeriale 28 aprile 1971.
(*e*) Assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*f*) Al netto di L. 3.500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*g*) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*h*) Comprese L. 8.800.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *B*

e dei lavoratori (Gestione principale) **Parte II** - ***SPESA***

1970-71	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1970 colonna q del conto consuntivo 1969-1970	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1971
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f +$	q $= g + m$
— 98.592.520	885.774.631	415.871.154	379.585.691	795.456.845	— 90.317.786	6.188.911.634	2.915.952.691
— 210.421.831	6.969.221.021	5.449.554.986	1.519.666.035	6.969.221.021	—	11.858.914.285	8.599.884.905
— 6.294.965.184	3.931.097.116	2.582.113.602	1.208.949.453	3.791.063.055	— 140.034.061	43.886.474.277	11.386.623.594
— 20.509.368	1.339.156	1.339.156	—	1.339.156	—	5.829.788	—
— 24.402.000	—	—	—	—	—	405.598.000	—
—	5.300.000.000	5.300.000.000	—	5.300.000.000	—	7.800.000.000	—
—	300.000.000	250.000.000	50.000.000	300.000.000	—	250.000.000	625.000.000
— 603.815.000	392.688.639	156.560.015	—	156.560.015	— 236.128.624	246.862.015	5.883.000
— 6.100.000	—	—	—	—	—	14.445.869.000	56.831.000
— 60.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 7.318.805.903	17.780.120.563	14.155.438.913	3.158.201.179	17.313.640.092	— 466.480.471	85.088.458.999	23.590.175.190

1971.
71.

Numero del 1969-70	Numero del 1970-71	Numero del 1971-72	CAPITOLI — Denominazione	Conto della competenza per l'esercizio — Somme — Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p —	g = q — m	h = p + q — n
			Riporto	98.683.800.000	70.933.020.086	20.431.974.011	91.364.994.097
11	11	13	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	100.000.000	32.577.523	3.174.663	35.752.186
			Totale delle spese ordinarie	98.783.800.000	70.965.597.609	20.435.148.674	91.400.746.283
			TITOLO II. *Spese straordinarie*				
12	12	14	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264 da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(*i*) 4.140.000.000		4.140.000.000	4.140.600.000
12 bis	13	14	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(*l*) 16.407.190			
13	14	16	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	(*m*) 90.000.000	14.554.323	—	14.551.323
14	15	17	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	50.000.000	1.735.850	—	1.735.850
15	16	18	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla successiva legge 29 luglio 1968, n. 858	50.000.000	—	—	—
			Totale delle spese straordinarie	4.346.407.190	16.290.173	4.140.000.000	4.156.290.173
			Totale generale delle spese	103.130.207.190	70.981.887.782	24.575.148.674	95.557.036.456
16	17	19	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(*n*) 1.598.780.427		14.628.007.873	14.628.007.873
			Totale a pareggio	104.728.987.617	70.981.887.782	39.203.156.547	110.185.044.329

(*i*) Al netto di L. 2.100.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*l*) Comprese L. 11.407.190 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*m*) Comprese L. 65.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*n*) L. 25.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e L. 1.573.780.427 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1970-71, al 30 giugno 1971.

Roma, addì 24 giugno 1972

Segue: PROSPETTO *B*

1970-71	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese e. — h	Al 1° luglio 1970 colonna q del conto consuntivo 1969-1970	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna l + m	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali k — n	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1971
= h — i	k = n ± o	l = p — f	m = q — g	n = p + q — h	o = n — k	p = f + l	q = g + m
— 7.318.805.903	17.780.120.563	14.155.438.913	3.158.201.179	17.313.640.092	— 466.480.471	85.088.458.999	23.590.175.190
— 64.247.814	10.549.174	4.814.656	5.734.518	10.549.174	—	37.392.179	8.909.181
— 7.383.053.717	17.790.669.737	14.160.253.569	3.163.935.697	17.324.189.266	— 466.480.471	85.125.851.178	23.599.084.371
—	5.590.000.000	4.890.000.000	700.000.000	5.590.000.000	—	4.890.000.000	4.840.000.000
— 16.407.190	—	—	—	—	—	—	—
— 75.445.677	—	—	—	—	—	14.554.323	—
— 48.264.150	—	—	—	—	—	1.735.850	—
— 50.000.000	1.664.000	1.664.000	—	1.664.000	—	1.664.000	—
— 190.117.017	5.591.664.000	4.891.664.000	700.000.000	5.591.664.000	—	4.907.954.173	4.840.000.000
— 7.573.170.734	23.382.333.737	19.051.917.569	3.863.935.697	22.915.853.266	— 466.480.471	90.033.805.351	28.439.084.371
+ 13.029.227.446	19.693.987.617	19.693.987.617	—	19.693.987.617	—	19.693.987.617	(1) 14.628.007.873
+ 5.456.056.712	43.076.321.354	38.745.905.186	3.863.935.697	42.609.840.883	— 466.480.471	109.727.792.968	43.067.092.244

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1970-71					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate $e - i$
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	$= r+s+t-p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 4.610.143.242	4.610.143.242	—	—	4.610.143.242	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(b) 2.500.000.000	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(c) 4.140.000.000	—	—	4.140.000.000	4.140.000.000	—
3	3	3	*Interessi attivi sui fondi depositati in* conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	151.000.000	74.660.007	—	132.512.460	207.172.467	+ 56.172.467
4	4	4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	60.000.000	34.159.545	—	—	34.159.545	— 25.840.455
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.100.000.000	1.495.902.980	—	—	1.495.902.980	+ 395.902.980
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate	7.951.000.000	4.104.722.532	—	4.272.512.460	8.377.234.992	+ 426.234.992
			Totale generale delle entrate	12.561.143.242	8.714.865.774	—	4.272.512.460	12.987.378.234	+ 426.234.992

(*a*) Comprese L. 3.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e L. 10.143.242 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*b*) Al netto di L. 3.500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*c*) Al netto di L. 2.100.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.

Roma, addì 24 giugno 1972

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I – *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1971	
Al 1° luglio 1970 Colonne s e t del conto consuntivo 1969-1970	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r — l	n = — g	o = i — h	p = r + s + l — i	q = p — l	r = i + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	4.610.143.242	—	—
5.300.000.000	5.300.000.000	—	—	5.300.000.000	—	7.800.000.000	—	—
5.590.000.000	4.890.000.000	—	700.000.000	5.590.000.000	—	4.890.000.000	—	4.840.000.000
105.566.767	105.566.767	—	—	105.566.767	—	180.226.774	—	132.512.460
—	—	—	—	—	—		—	—
—	—	—	—	-	—		—	—
—	—	—	—	-	—	34.159.545	—	—
—	—	—	—	—	—	1.495.902.980	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.995.566.767	10.295.566.767	—	700.000.000	10.995.566.767	—	14.400.289.299	—	4.972.512.460
10.995.566.767	10.295.566.767	—	700.000.000	10.995.566.767	—	19.010.432.541	—	4.972.512.460

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1969-70	el 1970-71	el 1971-72	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste a pagare	Totale colonne + g
a	b	c	Rapporti tra le colonne	e = h ±	= r —	g = q — m	h = r + q — n
			PARTE II. — SPESE				
1	1	1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	(a) 5.400.000.000	5.231.715.545	—	5.231.715.545
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	(b) 1.100.000.000	1.070.183.800	—	1.070.183.800
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000	48.000	341.676.500	341.724.500
4	4	4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(c) 5.500.000.000	4.382.021.155	—	4.382.021.155
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n 25	*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	1.000.000	19.651	—	19.651
			Totale generale delle spese	12.551.000.000	10.683.988.151	341.676.500	11.025.664.651
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(d) 10.143.242	—	2.105.834.783	2.105.834.783
			Totale a pareggio	12.561.143.242	10.683.988.151	2.447.511.283	13.131.499.434

(*a*) Al netto di L. 1.100.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e di L. 300.000.000 defalcate con decreto ministeriale 20 giugno 1971.
(*b*) Comprese L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 20 giugno 1971.
(*c*) Al netto di L. 1.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1971 (comprensivo sia dell'avanzo verificatosi nel conto della competenza sia della economia ver

Roma, addì 24 giugno 1972

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *D*

per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

Parte II - *SPESA*

1970-71	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1970 Colonna q del conto consuntivo 1969-1970	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1971
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= + l$	q $= g + m$
— 168.284.455	5.564.000	—			— 5.564.000	5.231.715.545	—
— 29.816.200	147.122.200	8.565.000	—	8.565.000	— 138.557.200	1.078.748.800	—
— 208.275.500	24.000	24.000	—	24.000	—	72.000	341.676.500
— 1.117.978.845	6.900.626.705	4.362.319.665	2.538.307.040	6.900.626.705	—	8.744.340.820	2.538.307.040
—	—	—	—	—	—	—	—
— 980.349	195.795	195.795	—	195.795	—	215.446	—
— 1.525.335.349	7.053.532.700	4.371.104.460	2.538.307.040	6.909.411.500	— 144.121.200	15.055.092.611	2.879.983.540
+ 2.095.691.541	4.610.143.242	4.610.143.242	—	4.610.143.242	—	4.610.143.242	(1) 2.105.834.783
+ 570.356.192	11.663.675.942	8.981.247.702	2.538.307.040	11.519.554.742	— 144.121.200	19.665.235.853	4.985.818.323

…si nel conto dei residui: L. 144.121.200, col. « o » spesa) dell'esercizio 1970-71.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione

(Legge 6 agosto 1966, n. 625, successive

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1970-71					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori minori entrate e — i
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = + + h	
del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r m	g = — n	h = l — o	i = r+s+t—p	k = — c
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 350.633.604	350.633.604	—	—	350.633.604	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Contributo annuo a carico dello Stato destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e art. 31 della legge 118)	(b) 575.000.000	—	—	575.000.000	575.000.000	—
2	2	2	*Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico*	(c) 13.000.000	10.794.482	—	11.355.129	22.149.610	+ 9.149.610
3	3	3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili	(d) 90.000.000	111.670.661	—	—	111.670.661	+ 21.670.661
4	4	4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate	678.000.000	122.465.143	—	586.355.128	708.820.271	+ 30.820.271
			Totale generale delle entrate	1.028.633.604	473.098.747	—	586.355.128	1.059.453.875	+ 30.820.271

(*a*) Comprese L. 315.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e L. 633.604 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*b*) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*c*) Comprese L. 8.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(*d*) Comprese L. 70.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.

Roma, addì 24 giugno 1972

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
integrazioni e legge 30 marzo 1971, n. 118)

PROSPETTO *E*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1971	
Al 1° luglio 1970 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1969-1970	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l	m	n	o	p	q	r	s	t
= *p* ± *q*	= *r* — *i*	= *s* — *g*	= *t* — *h*	= *r* + *s* + *t* — *i*	= *p* — *l*	= *f* + *m*	= *g* + *n*	= *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	350.633.604	—	—
300.000.000	250.000.000	—	50.000.000	300.000.000	—	250.000.000	—	625.000.000
12.026.511	12.026.511	—	—	12.026.511	—	22.820.993	—	11.355.128
—	—	—	—	—	—	111.670.661	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
312.026.511	262.026.511	—	50.000.000	312.026.511	—	384.491.654	—	636.355.128
312.026.511	262.026.511	—	50.000.000	312.026.511	—	735.125.258	—	636.355.128

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1970-1971

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 2 al rendiconto generale del «Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto 1966, n. 625, successive

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1969-70	del 1970-71	del 1971-72	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ±	f = p — l	g = q — m.	h = p + q — n
			PARTE II — SPESE				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Premi periodici ed indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione per mutilati ed invalidi civili (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424). Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 118)	(a) 925.000.000	281.743.000	21.168.000	302.911.000
2	2	2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 118)	(b) 80.000.000	—	—	—
4	3	3	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 118)	(c) 23.000.000	—	—	—
5	4	4	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
6	5	5	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
			Totale generale delle spese	1.028.000.000	281.743.000	21.168.000	302.911.000
7	6	6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(d) 633.604		756.542.875	756.542.875
			Totale a pareggio	1.028.633.604	281.743.000	777.710.875	1.059.453.875

(a) L. 375.000.000 assegnate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e L. 550.000.000 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(b) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(c) Assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(d) Al netto di L. 60.000.000 defalcate con decreto ministeriale 16 febbraio 1971 e comprese L. 633.604 assegnate con decreto ministeriale 7 giugno 1971.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1970-71 al 30 giugno 1971.

Roma, addì 24 giugno 1972

(8964)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE **PROSPETTO F**

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
ntegrazioni e legge 30 marzo 1971, n. 118)

Parte II - *SPESA*

1970-71	CONTO DEI RESIDUI DEGL' ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1971
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1970 Colonna q del conto consuntivo 1969-1970	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna + m	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$		
i	k	l	m	n	o	p	q
$= h - e$	$= n \pm o$	= —	$= q - g$	$= p + q - h$	$= n - k$	$= l +$	$= g + m$
— 622.089.000	22.339.035	22.339.035	—	22.339.035	—	304.082.035	21.168.000
— 80.000.000	—	—	—	—	—		—
— 23.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 725.089.000	22.339.035	22.339.035	—	22.339.035	—	304.082.035	21.168.000
+ 755.909.271	350.633.604	350.633.604	—	350.633.604	—	350.633.604	(1) 756.542.875
+ 30.820.271	372.972.639	372.972.639	—	372.972.639	—	654.715.639	777.710.875

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione dei particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cofler & C. S.p.a. di Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9547)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2. in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Geconf con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine, Adria e Meldola, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9522)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18402 di prot., del 25 luglio 1972, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1972, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 178,30 con un aumento, quindi, del 78,30 per cento;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1973, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in L. 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 78 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1973, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 31.200 per il personale statale in attività di servizio e di L. 24.960 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1972
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 249

(9628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Dolomiti »

Con decreto n. 1309 del 22 luglio 1972 la S.a.s. Fonti Staro di Mario Pan e C. con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Fonte Dolomiti », di cui al decreto ministeriale n. 757 del 26 giugno 1961, anche in repicienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo circa.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro circa, con il citato decreto ministeriale n. 757 del 26 giugno 1961.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale.

(9585)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pracastello »

Con decreto n. 1306 del 22 luglio 1972 la Società gestione fonti minerali S.p.a. con sede in Milano, via Castelvetro, 21, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Pracastello », così come sgorga dalla sorgente omonima in territorio della frazione Fuipiano del comune di S. Pellegrino, provincia di Bergamo.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegni, carattere e diciture a quelle autorizzate con decreto ministeriale n. 1151 del 2 aprile 1971, ma varieranno nel colore delle scritte che sarà bleu anzichè nero, nel colore del disegno e delle diciture « Comune di S. Pellegrino » « Società gestione fonti minerali S.p.a., via Castelvetro, 21, Milano », riportate nel riquadro centrale, che sarà verde anzichè rosso, nell'aggiunta sul bordo superiore della dicitura « Acqua minerale naturale » e della parola « naturale » tra « acqua minerale » e « alcalina » sempre nel riquadro centrale, nonchè nella omissione della dicitura « addizionata di gas acido carbonico » riportata nel medesimo riquadro centrale.

Sul bordo inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ACIS n. 595 del 12 settembre 1953.

(9586)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Gareisa »

Con decreto n. 1307 del 22 luglio 1972 la società a.s. Fonti di S. Maurizio di Vigna Antonio e C., con sede in Roccaforte Mondovì, piazza Generale Dho, 2, provincia di Cuneo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Gareisa ».

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con decreto ministeriale n. 1292 del 26 giugno 1972.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegni, carattere e diciture a quelle autorizzate con il predeto decreto ministeriale n. 1292 del 26 giugno 1972, ha riporteranno in fondo al riquadro sinistro la dicitura « naturale come sgorga dalla sorgente » al posto di « addizionata di gas acido carbonico », inoltre varieranno nel colore, che sarà a fondo bianco anzichè azzurro.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute con il citato decreto n. 1292 del 26 giugno 1972

(9587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica inorganica superiore e di biologia marina presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, sono vacanti le cattedre di chimica inorganica superiore e di biologia marina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9608)

Vacanza della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9609)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma, è vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9610)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma, è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9611)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti 27 dicembre 1971, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Sampietro Achille avverso il decreto ministeriale 27 luglio 1968 concenente l'ordine di demolizione delle opere abusive eseguite nell'immobile di proprietà del ricorrente sito nel comune di Bolsena, sottoposto a tutte le norme di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089; registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 361.

(9500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 27 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,04	581,04	581,08	581,04	581 —	581 —	580,97	581,04	581,04	581,04
Dollaro canadese	590,70	590,70	590,20	590,70	590,30	590,65	590,70	590,70	590,70	590,70
Franco svizzero	154,08	154,08	154,06	154,08	150,05	154,05	154,06	154,08	154,08	154,08
Corona danese	83,47	83,47	83,50	83,47	83,50	83,46	83,47	83,47	83,47	83,47
Corona norvegese	89,08	89,08	89,20	89,08	89,30	89,05	89,10	89,08	89,08	89,08
Corona svedese	122,79	122,79	122,80	122,79	122,95	122,78	123 —	122,79	122,79	122,79
Fiorino olandese	181,89	181,89	182 —	181,89	182 —	181,89	181,90	181,89	181,89	181,89
Franco belga	13,2640	13,264	13,26	13,2640	13,26	13,25	13,262	13,2640	13,26	13,25
Franco francese	116,175	116,175	116,20	116,175	116,15	116,15	116,175	116,175	116,17	116,15
Lira sterlina	1423,70	1423,70	1423,50	1423,70	1426 —	1423,70	1424,45	1423,70	1423,70	1423,70
Marco germanico	183,145	183,145	183,35	183,145	183,20	183,12	183,14	183,145	183,14	183,14
Scellino austriaco	25,3340	25,334	25,35	25,3340	25,40	25,33	25,335	25,3340	25,33	25,33
Escudo portoghese	21,675	21,675	21,67	21,675	21,70	21,67	21,67	21,675	21,67	21,67
Peseta spagnola	9,1545	9,1545	9,16	9,1545	9,15	9,15	9,156	9,1545	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,93	1,93	1,932	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 27 luglio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,30
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni esteri)	92,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,975
» 5,50 % » » 1968-83	96,125
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,005
Dollaro canadese	590,70
Franco svizzero	154,07
Corona danese	83,47
Corona norvegese	89,09
Corona svedese	122,895
Fiorino olandese	181,895
Franco belga	13,263
Franco francese	116,175
Lira sterlina	1434,075
Marco germanico	183,142
Scellino austriaco	25,334
Escudo portoghese	21,672
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,933

Avviso di rettifica

Nel passivo della situazione della Banca d'Italia al 30 aprile 1972, pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 24 giugno 1972, alla pagina 59, voce « Conti dell'estero in lire », sottotitolo « — altri » dove e scritto: « L 32.692.095.560 » leggasi: « L 39.692.095.560 ».

(9440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Voltese

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1972, registro n. 15, foglio n. 20, è stato ampliato il perimetro del comprensorio del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Voltese con l'inclusione di ha. 4.644 siti nei comuni di Volta Mantovana, Cavriana, Solferino e Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.

(9557)

Ampliamento del perimetro del consorzio di bonifica del Medio Mantovano

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1658 in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1972, registro n. 15, foglio n. 13, è stato ampliato il perimetro consortile del consorzio di bonifica del Medio Mantovano con la inclusione di alcune zone dell'estensione di ha. 243.56.75 site nel territorio dei comuni di Goito e Rodigo, ambedue in provincia di Mantova.

(9558)

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, sono state approvate, a termini dell'art. 16 del codice civile alcune modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 27 marzo 1971.

(9582)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Milano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Milano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato dal

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 27, foglio n. 221

(Schema di domanda **da redigersi su** carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte di appello di Milano

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Milano, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1972 (***Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 luglio 1972**).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9453)

Sostituzione di un componente supplente della commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1972, in corso di registrazione con il quale è stata nominata la commissione degli esami per l'iscrizione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1972;

Considerato che l'avv. Nicola Madia, nominato componente supplente della predetta commissione, ha dichiarato di rinunciare a tale incarico, a causa dei suoi gravosi impegni professionali;

Ritenuto che occorre sostituire il sopra nominato avvocato;

Letto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 2 maggio 1972, l'avvocato Alfredo Angelucci, nato a Roma l'8 novembre 1921, iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è nominato componente supplente della commissione degli esami per l'iscrizione nel predetto albo, in sostituzione dell'avv. Nicola Madia.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 27 *Grazia e giustizia, foglio n.* 301

(9505)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 950/MOR, in data 12 maggio 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano, nell'informare che il pro Francesco Realmonte, componente supplente di quella commissione, non è in grado di assolvere a tale incarico per precedenti impegni didattici, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Edoardo Ricci, dell'Università degli studi di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Edoardo Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936, dell'Università degli studi di Milano, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano in sostituzione del prof. Francesco Realmonte.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 167

(9506)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli (Bari);

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti	89,18	su 132
2. Cormio dott. Salvatore	»	88,16	»
3. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
4. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
5. Perri Marziale	»	78,52	»
6. Rollone Eusebio	»	78 —	»
7. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
8. Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
9. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
10. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
11. Casazza Egidio	»	76,25	»
12. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
13. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
14. Mignone dott. Pasquale	»	74,84	»
15. Maiorana dott. Giulio	»	74,60	»
16. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
17. Parini Antonio	»	73,66	»
18. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
19. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
20. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
21. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
22. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
23. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
24. Alberti Pietro	»	70,46	»
25. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
26. Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
27. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
28. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
29. De Flumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
30. Taranto Fausto	»	66,33	»
31. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
32. Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
33. Clausi Gregorio	»	64,77	»
34. Murgia Mario	»	62,14	»
35. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

(9479)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Micio dott. Ardesino	punti	87,73	su 132
2. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
3. Rollone Eusebio	»	78 —	»
4. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
5. Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
6. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
7. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
8. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
9. Dalmazzo Francesco	»	76,06	»
10. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
11. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
12. Bartalena dott. Valentino	»	75,19	»
13. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
14. Parini Antonio	»	73,66	»
15. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
16. Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
17. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
18. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
19. Di Stilo dott. Rocco	»	71,85	»
20. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
21. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
22. Alberti Pietro	»	70,46	»
23. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
24. Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
25. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
26. Mazzella dott. Claudio	»	68,84	»
27. De Flumeri Francesco P.	»	68,52	»
28. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
29. Pacifici Luigi	punti	64,66	su 132
30. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
31. Agnoli Mario	»	63,87	»
32. Onofri Ermanno	»	62,99	»
33. Pascale Vittorio	»	60,59	»
34. Giglioli Alfonso	»	60,46	»
35. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(9480)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25, del 29 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale per apprendisti, via Roma n. 20 nei giorni 11, 12, 13 e 14 settembre 1972, alle ore otto.

(9504)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1972, n. 6.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 del 18 maggio 1972*)

(9285)

ANTONIO SESSA *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.